



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Agricoltura

Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici

fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

Fornitura e installazione di componentistica per il monitoraggio agrometeorologico.

R.d.O. n. 3272537

Codice identificativo di gara (CIG): Z89386CDB9

CPV: prevalente 38340000-0 “Strumenti per la misurazione di grandezze”.

Le clausole sotto indicate sono ad integrazione delle “Regole del Sistema di E-Procurement della Pubblica Amministrazione – CONSIP S.p.A.” e delle “Condizioni Generali di contratto relative alla fornitura di prodotti” e prevarranno in caso di contrasto.

I rapporti tra le parti sono inoltre regolati dal Patto di Integrità degli Appalti Pubblici Regionali.

La presente procedura, per quanto non espressamente disposto dai documenti di gara, è disciplinata dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito denominato Codice).

PREMESSA – REFERENTI – RICHIESTE DI INFORMAZIONI

Le richieste di eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto delle presenti “Condizioni particolari di Contratto” e della “Lista di Fornitura”, formulate in lingua italiana e recanti l’indicazione dell’oggetto e del numero di R.d.O., dovranno essere trasmesse **esclusivamente a mezzo portale Me.pa. Nella comunicazione deve essere indicato un indirizzo e-mail per poter rispondere alla richiesta di chiarimenti, poiché la nuova Piattaforma MePA non consente una risposta immediata, ma solo successivamente allo scadere dei termini di presentazione dell’offerta.**

E’ pertanto onere dei Concorrenti visitare il suddetto portale acquistinretepa.it prima della presentazione della propria offerta, onde richiedere eventuali chiarimenti, eventuali rettifiche e precisazioni.

- Il Responsabile unico del procedimento (R.U.P.) è il Dirigente Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici *pro-tempore*: Dott.ssa Luisa Ricci. (e-mail luisa.ricci@regione.piemonte.it);
- Per la fornitura e la posa in opera in oggetto, ai sensi dell’art. 31 com. 5 del Codice, il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), avendo le competenze tecniche, assume la funzione di direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) avvalendosi del supporto tecnico del Funzionario dr. Federico Spanna.
- Il referente tecnico della presente procedura è il Dott. Federico Spanna (tel 011-4324770 e-mail federico.spanna@regione.piemonte.it);
- Il referente amministrativo della procedura in oggetto è la rag.ra Giovanna Cressano (e-mail giovanna.cressano@regione.piemonte.it).

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 2 della L. n. 241/1990 (e dall’art. 8 della L.R. n. 14 del 14.10.2014), per il termine del procedimento si rinvia a quanto stabilito dal Codice.

Ai sensi del Codice il Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici della Regione Piemonte (di seguito denominato Settore Fitosanitario) si riserva di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare un termine perentorio, entro cui gli operatori economici concorrenti devono far pervenire le dette precisazioni e/o giustificazioni.

INDICE

ART. 1	OGGETTO E IMPORTO DELLA GARA
ART. 2	MODALITA' DI PRESENTAZIONE OFFERTA E AGGIUDICAZIONE
ART. 3	CONDIZIONI E PRESTAZIONI COMPRESSE NEL CORRISPETTIVO DELLA FORNITURA
ART. 4	CONSEGNA DELLA FORNITURA
ART. 5	ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA E CONTROLLI QUANTITATIVI/QUALITATIVI
ART. 6	TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO
ART. 7	TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
ART. 8	PENALI E PROCEDURE
ART. 9	RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
ART. 10	EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: ESECUZIONE IN DANNO
ART. 11	RISERVATEZZA
ART. 12	INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL GDPR 2016/679
ART. 13	OBBLIGHI IN CAPO AL FORNITORE CONTRAENTE IN MATERIA DI DATI PERSONALI
ART. 14	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E PATTO DI INTEGRITA' DEGLI APPALTI PUBBLICI REGIONALI
ART. 15	FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE

ART. 1 - OGGETTO E IMPORTO DELLA GARA

Oggetto della presente procedura è la fornitura e installazione di componentistica per il monitoraggio agrometeorologico..

Le stazioni agrometeorologiche di proprietà regionale sono di marca SIAP. Si richiede pertanto la fornitura di componentistica avente le stesse specifiche tecniche ed elettronicamente compatibile ed interfacciabile con le stazioni agrometeorologiche di proprietà regionale, previa verifica dell' idoneità tecnica degli articoli proposti rispetto ai requisiti tecnici richiesti anche al fine di garantire l' uniformità dei rilevamenti con la serie storica ventennale. E' necessario inoltre prevedere interventi di installazione di detta componentistica e di interfacciamento telematico con le strumentazioni esistenti e che, per le caratteristiche particolari dei sensori e delle centraline tali attività sono inscindibili dalla mera fornitura del materiale.

Lotto unico:

- **“Fornitura e installazione di componentistica per il monitoraggio agrometeorologico.” - CIG n. Z89386CDB9.**
- **CPV prevalente 38340000-0 “Strumenti per la misurazione di grandezze”.**
- **Importo presunto fornitura al netto dell'IVA : EURO 35.245,00**

I prodotti offerti:

a) devono essere conformi alle caratteristiche descritte nella **“Lista di Fornitura”**. La stazione appaltante potrà richiedere, durante la fase di esame delle offerte, di produrre la documentazione tecnica comprovante l' idoneità dei prodotti offerti in sede di R.d.O.:

b) devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario, anche se sopravvenute alla stipula del contratto, per quanto attiene alla produzione, all' importazione ed alla immissione in commercio;

c) devono essere confezionati in conformità alle normative in vigore, in modo tale da garantirne la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto;

d) il prezzo unitario è da intendersi come prezzo all' unità di misura considerata (singolo pezzo).

Sia per quanto riguarda la fornitura della componentistica, sia per l' installazione e messa in funzione della stessa non si dovrà procedere alla valutazione dei rischi interferenziali di cui all' art. 26, comma 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., in quanto assenti. L' importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pertanto pari a zero.

I costi relativi alla sicurezza afferenti all' esercizio dell' attività svolta dall' impresa di cui all' art. 95, comma 10 del Codice, relativi alla fornitura in oggetto, devono essere indicati nell' offerta. Nel caso in cui non vengano citati, questi si intendono assolti dall' operatore economico.

ART. 2 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE OFFERTA E AGGIUDICAZIONE

L' operatore economico potrà presentare l' offerta solo nel caso in cui sia in grado di assicurare la fornitura di componentistica avente le stesse specifiche tecniche ed elettronicamente compatibile ed interfacciabile con le stazioni agrometeorologiche di proprietà regionale.

L' Offerente dovrà presentare i seguenti documenti firmati digitalmente dal Legale Rappresentante:

- 1) le presenti **“Condizioni Particolari di Contratto”**;
- 2) il **“Dettaglio economico”**, redatto secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante e caricato sul portale, con l' indicazione dei prezzi unitari, complessivi per ciascun articolo e al netto dell' eventuale sconto per ovviare di presentare Garanzia definitiva. Il totale dell' intera

fornitura indicato nell'offerta economica dovrà corrispondere alla sommatoria delle offerte complessive dei singoli articoli riportate nello stesso "Dettaglio economico";

- 3) **il DGUE Parte II – III della Parte IV dovranno essere compilate: la lettera A IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice) e la lettera C Punto 10 in caso di subappalto e VI;**
- 4) **il Patto di Integrità degli Appalti Pubblici Regionali;**
- 5) **la Dichiarazione Tracciabilità dei Flussi finanziari.**

Qualora nella compilazione del dettaglio economico i codici prodotto presentassero errori materiali di trascrizione rimanendo invariati gli ulteriori dati economici (prezzo offerto dell'articolo in esame) non si procederà all'esclusione dell'offerta. L'offerente avrà la possibilità di comunicare il codice prodotto corretto rimanendo inalterati gli altri elementi dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della Legge 120/2020 per le procedure indette entro il 30/06/2023 e al fine di incentivare gli investimenti pubblici le stazione appaltante non richiedono le garanzie provvisorie.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 11, del Codice, considerato il valore della fornitura e relativa installazione, la Stazione appaltante ritiene di esonera il concorrente dalla prestazione della Garanzia Definitiva "L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione".

In materia di subappalto si rinvia integralmente all'art. 105 del Codice.

La gara sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del Codice poiché le caratteristiche della componentistica richiesta materiale richiesto sono riportate nella "Lista di Fornitura" e vincolano ciascun operatore economico invitato alla R.d.O. a rispettarle.

L'offerta è vincolante per un periodo di 180 giorni dalla data di aggiudicazione della fornitura.

Il Settore Fitosanitario si riserva inoltre il diritto di:

- **non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea;**
- **di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida.**

In caso di offerte uguali verrà richiesto un'ulteriore ribasso agli operatori economici che hanno presentato un'offerta di pari valore economico. La richiesta verrà effettuata a sistema tramite il menù "Invia comunicazione" presente nella piattaforma "AcquistinretePA".

L'aggiudicazione avverrà successivamente all'accettazione di una delle offerte e la verifica dei requisiti generali.

La stipula del contratto avverrà come stabilito dalla normativa vigente, Art. 32 comma 14 del Codice.

Il contratto, documento informatico generato dal Sistema, contenente i dati della R.d.O. n. 3272537 (documentazione di gara e offerta dell'operatore economico), verrà scaricato dal Punto ordinante e sottoscritto con firma digitale e inviato al Sistema ai sensi dell'Articolo 54 - Conclusione del Contratto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione. L'operatore Economico riceverà notifica dell'operazione di caricamento del documento di stipula effettuata a Sistema ma non riceverà il documento di stipula. Detto documento di stipula gli verrà inviato dal Punto ordinante extra-Sistema a mezzo PEC che lo dovrà inoltrare firmato digitalmente all'indirizzo PEC fitosanitario@cert.regione.piemonte.it.

ART. 3 - CONDIZIONI E PRESTAZIONI COMPRESSE NEL CORRISPETTIVO DELLA FORNITURA

L'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, le caratteristiche tecniche, i termini e le prescrizioni contenute nelle condizioni generali e particolari di contratto.

Sono a carico dell'Aggiudicatario:

- a) le spese di imballo, trasporto, scarico e consegna presso la sede del Settore Fitosanitario indicate nel successivo art. 4) ed ogni onere accessorio e rischi relativi alla fornitura e installazione oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria o comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento;

Sono a carico dell'Aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla fornitura e installazione.

L'Aggiudicatario si impegna, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad osservare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro. L'Aggiudicatario deve essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, con le leggi vigenti in materia di sicurezza.

ART. 4 - CONSEGNA DELLA FORNITURA

L'Aggiudicatario dovrà provvedere alla consegna della fornitura in un'unica soluzione nella sede stabilita dal Settore Fitosanitario, entro e non oltre i 45 giorni lavorativi e consecutivi dalla data di efficacia del contratto (da intendersi come data di caricamento a sistema del documento di accettazione dell'offerta da parte della Stazione appaltante). Le quantità e la tipologia della componentistica, nonché la quantificazione delle installazioni previste, sono indicate nella "Lista di fornitura".

La consegna dovrà essere effettuata a cura, rischio e spese dell'Aggiudicatario presso la sede del Settore Fitosanitario in Via Livorno, 60 c/o Environment Park Palazzina A2Lab - 10144 Torino **dal Lunedì al Giovedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.00 il Venerdì dalle 9.00 alle 12.30 previo accordo con il Referente tecnico Federico Spanna (011 4324770).**

L'installazione con materiale depositato presso il Settore Fitosanitario sarà concordata successivamente secondo un piano di installazione che verrà definito con il Settore Fitosanitario.

La fornitura del materiale dovrà essere corredata da schede tecniche della componentistica e da idoneo documento di trasporto che dovrà contenere:

- il numero della R.d.O.;
- il numero di CIG;
- l'indicazione dei prodotti consegnati e delle rispettive quantità;
- l'indicazione della Sede di consegna;
- l'indicazione del referente tecnico: Federico Spanna.

A seguito dell'installazione e messa in funzione della componentistica dovrà essere redatto un documento tecnico comprovante la messa in funzione della stessa componentistica. Detto documento dovrà essere inviato a mezzo PEC: fitosanitario@cert.regione.piemonte.it.

Il ritiro da parte del Settore Fitosanitario non solleva l'Aggiudicatario da responsabilità in ordine a difetti, imperfezioni, vizi apparenti od occulti delle merci consegnate accertati successivamente alla consegna.

ART. 5 - ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA E CONTROLLI QUANTITATIVI/QUALITATIVI

Alla consegna verrà effettuato un controllo preliminare sulla corrispondenza tra quanto consegnato e quanto indicato sul documento di trasporto e sull'integrità degli imballi verificando l'assenza di lacerazioni o manomissioni. La firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera l'Aggiudicatario dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere in relazione a vizi riscontrabili solo all'atto dell'utilizzo.

L'effettiva verifica sulla qualità, quantità, e corrispondenza del bene consegnato con l'offerta accettata dal punto ordinante verrà effettuato dal personale incaricato del Settore Fitosanitario entro 30 giorni lavorativi dalla data di consegna, da considerarsi "termine per l'accertamento della conformità della merce". Decorso tale termine senza che la Settore Fitosanitario abbia sollevato eccezioni il bene consegnato si intende conforme e quindi accettato.

La merce non accettata per non conformità resterà a disposizione dell'Aggiudicatario a suo esclusivo rischio e pericolo e dovrà altresì, a sua cura e spese, essere ritirata dal luogo di consegna e sostituita con altra della qualità prescritta, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione di non conformità, inviata a mezzo PEC da parte del punto ordinante. Decorso detto termine, la merce sarà smaltita e le spese di smaltimento saranno a carico dell'Aggiudicatario.

La mancata sostituzione della merce da parte dell'Aggiudicatario, nei termini sopra indicati, sarà considerata quale "mancata consegna" e il Settore Fitosanitario avrà diritto ad agire mediante l'applicazione delle penali previste all'art. 8) delle presenti Condizioni particolari di Contratto.

ART. 6 - TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'Aggiudicatario dovrà emettere fattura e dovrà contenere le seguenti voci:

- il codice C.I.G. (Codice Identificativo Gara)
- il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento;
- il numero di RDO;
- le indicazioni dei prodotti consegnati con i rispettivi codici articolo, le rispettive quantità, i prezzi unitari e il prezzo complessivo;
- la dicitura "scissione del pagamento" ai sensi del nuovo meccanismo denominato "Split Payment" (versamento dell'IVA sulle fatture fornitori direttamente all'Erario) normato dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015)".

La fattura dovrà essere inviata in formato elettronico sul Sistema nazionale d'Interscambio (SdI) al seguente **codice univoco ufficio IPA F7XJX1**.

La fattura dovrà essere intestata alla Ragione Piemonte - Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici, Partita IVA 02843860012 – Codice Fiscale 80087670016 - Via Livorno, 60 c/o Environment Park, 10143 TORINO.

L'omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati può comportare ritardi nelle liquidazioni e nei pagamenti, senza che l'Aggiudicatario possa sollevare riserve o eccezioni.

In considerazione dell'oggetto del contratto, il corrispettivo per la fornitura eseguita sarà pagato a **30 giorni dalla data di conformità delle merci** da parte del Settore Fitosanitario.

Il pagamento del corrispettivo della fornitura è subordinato alla regolare esecuzione della fornitura e installazione secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, nonché alla regolarità contributiva dell'Aggiudicatario attestata dagli Enti previdenziali e assicurativi, o dalla cassa edile, attraverso l'emissione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), acquisito d'ufficio dal Settore Fitosanitario. In presenza di un DURC irregolare (inadempienza contributiva) da parte dell'Aggiudicatario, l'Amministrazione regionale trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza e ne dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, o alla cassa edile.

Nel caso di contestazione della fattura da parte della Regione Piemonte, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza.

Qualora il pagamento del corrispettivo non sia effettuato, per causa imputabile al Settore Fitosanitario entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura determinata dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192.

L'Aggiudicatario ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, salvo che il Settore Fitosanitario dimostri che il ritardo nel pagamento del corrispettivo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

ART. 7 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i..

L'Offerente dovrà presentare dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge del 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. sottoscritta digitalmente da parte del titolare o dal legale rappresentante (vedi ART. 2 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE OFFERTA E AGGIUDICAZIONE delle presenti Condizioni Particolari).

In caso di successive variazioni l'Appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici non esegue alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a., in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i..

ART. 8 - PENALI E PROCEDURE

Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna della fornitura rispetto ai termini previsti all'art. 4) delle presenti Condizioni particolari di Contratto, L'Aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere al Settore Fitosanitario una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale e comunque un importo non inferiore a 15 euro.

La non conformità dei beni consegnati rispetto a quanto richiesto senza sostituzione dei beni nei termini previsti all'art. 5) delle presenti Condizioni particolari di Contratto sarà considerata "mancata consegna".

Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 5) senza che l'Aggiudicatario abbia presentato proprie deduzioni o abbia provveduto alla sostituzione della merce non accettata con altra della qualità prescritta, il Settore Fitosanitario provvederà ad applicare una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale e comunque un importo non inferiore a 15 euro per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data di comunicazione della non conformità.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali comprensivi dei ritardi che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti punti verranno contestati dall'Impresa aggiudicataria per iscritto tramite PEC. L'Aggiudicatario, dovrà comunicare al Settore Fitosanitario le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni a giudizio del Settore

Fitosanitario non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali come sopra indicate.

Oltre le ipotesi di ritardo nella consegna o di consegna non conforme in ogni altro caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse il Settore Fitosanitario provvederà all'applicazione delle penali negli importi e con la procedura indicata nel presente articolo.

In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto del Settore Fitosanitario al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo del corrispettivo contrattuale, poiché, superato tale limite, il Settore Fitosanitario potrà procedere alla risoluzione contrattuale, e all'esecuzione in danno all'esecutore inadempiente ai sensi dell'art. 108 del Codice.

In presenza di penalità a carico dell'Impresa aggiudicataria, il Settore Fitosanitario tratterà l'importo corrispondente alla penale dalla liquidazione del corrispettivo contrattuale.

ART. 9 - RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Settore Fitosanitario potrà recedere dal contratto, comunicando mediante PEC all'Aggiudicatario la propria decisione con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 1671 cod. civ. (Recesso unilaterale dal contratto), tenendo indenne l'Impresa aggiudicataria delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite e dei mancati guadagni.

Il Settore Fitosanitario potrà inoltre dichiarare la risoluzione totale o parziale del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. (clausola risolutiva espressa), con preavviso di 10 giorni lavorativi da darsi mediante PEC, senza necessità di diffida od altro atto giudiziale e senza pregiudizio per il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti nelle seguenti ipotesi:

- a) per gravi inadempienze, grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali da parte dell'Impresa aggiudicataria;
- b) per cessione dell'azienda, per cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
- c) per cessione del contratto o subappalto da parte dell'Impresa aggiudicataria che non risultano autorizzati dal Settore Fitosanitario;
- d) qualora l'Impresa aggiudicataria non reintegri le cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
- e) l'importo delle penali applicate superi il 10% dell'ammontare del corrispettivo contrattuale.

Qualora il Settore Fitosanitario intenda avvalersi di tale clausola, potrà rivalersi sull'Aggiudicatario al fine di conseguire il risarcimento dei danni subiti. In tale caso, l'Aggiudicatario è tenuto al risarcimento dei danni ulteriori, diretti ed indiretti, che il Settore Fitosanitario sia eventualmente chiamato a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento della fornitura ad altro operatore economico.

Il contratto potrà inoltre essere risolto:

- per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari od autorizzative non dipendenti dalla volontà del Settore Fitosanitario non consentano la prosecuzione totale o parziale del contratto;
- in caso di impossibilità ad eseguire il contratto per cause non imputabili all'Impresa aggiudicataria, ai sensi dell'art. 1672 cod. civ.

Nelle ipotesi indicate ai punti precedenti, la risoluzione avviene di diritto non appena il Settore Fitosanitario, concluso il relativo procedimento, disponga di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà dia comunicazione mediante PEC all'Aggiudicatario. Il contratto sarà pertanto risolto di diritto, con effetto immediato, al momento in cui detta comunicazione perverrà all'indirizzo dell'Aggiudicatario.

ART. 10 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: ESECUZIONE IN DANNO

Con la risoluzione del contratto per cause imputabili all'Impresa aggiudicataria sorge in capo al Settore Fitosanitario il diritto ad affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa, in danno dell'Aggiudicatario inadempiente.

L'affidamento a terzi viene comunicato all'Aggiudicatario inadempiente, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle prestazioni affidate al nuovo operatore economico e degli importi contrattuali relativi.

All'Aggiudicatario inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dal Settore Fitosanitario rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono trattenute da eventuali crediti dell'Aggiudicatario. Nel caso di minor spesa nulla compete all'Aggiudicatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'Aggiudicatario inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa Amministrazione regionale possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

In caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi di cui al presente articolo, il Settore Fitosanitario, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART .11 - RISERVATEZZA

Il Fornitore contraente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni compresi i dati tecnici, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore contraente è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi 1 e 2, il Punto Ordinante/Soggetto Aggiudicatario ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Punto Ordinante/Soggetto Aggiudicatario.

Il Fornitore contraente potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore contraente medesimo a gare e appalti.

ART. 12 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL GDPR 2016/679

1. I dati personali forniti dall'operatore economico/Impresa aggiudicataria al Settore Fitosanitario saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)";

2. i dati personali riferiti all'operatore economico/Impresa aggiudicataria verranno dal Settore Fitosanitario raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità e per lo svolgimento delle fasi e delle attività preliminari alla stipulazione del contratto inerente la fornitura di materiale per il monitoraggio agrometeorologico, per una corretta gestione contrattuale, per adempiere a tutti gli obblighi di legge e per le finalità amministrative previste dal Codice;

3. i dati personali riferiti all'operatore economico/Impresa aggiudicataria saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. in riferimento al comma 3) del presente articolo, nell'ambito della fornitura oggetto delle presenti Condizioni particolari di Contratto, i soggetti preposti al trattamento dei dati personali, ai quali saranno comunicati potrebbero appartenere alle seguenti categorie:
- a) dipendenti pubblici e collaboratori incaricati del trattamento per la gestione delle pratiche relative al rapporto contrattuale che si andrà ad instaurare;
 - b) istituti di credito per le operazioni di incassi e pagamenti;
 - c) soggetti esterni per eventuali attività da svolgere legate alla perfetta esecuzione delle obbligazioni contrattuali;
 - d) corrieri, spedizionieri e depositari ed altra società di servizi funzionali allo svolgimento del rapporto contrattuale;
 - e) altre autorità e/o amministrazioni pubbliche per l'adempimento di ogni obbligo di legge;
5. il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale intercorrente con il Settore Fitosanitario. Un eventuale rifiuto di conferire i dati personali, pertanto, comporterà l'impossibilità di iniziare o proseguire il rapporto contrattuale;
6. i dati riferiti all'operatore economico/Impresa aggiudicataria resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 e s.m.i.);
7. i dati personali riferiti all'operatore economico/Impresa aggiudicataria sono conservati, per il periodo di 20 anni (secondo quanto previsto dal piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente – Regione Piemonte). I dati personali riferiti all'Impresa aggiudicataria riportati nei documenti contrattuali sottoscritti fra le parti saranno conservati per un periodo illimitato (secondo quanto previsto dal piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente – Regione Piemonte);
8. i dati personali riferiti all'operatore economico/Impresa aggiudicataria non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
9. i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it - Piazza Castello n. 165, 10121 Torino;
10. il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici *pro-tempore* e domiciliato presso la sede operativa del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici - via Livorno, 60 - 10100 Torino;
11. il Responsabile esterno del trattamento dei dati personali è il CSI-Piemonte nonché CONSIP per tutto ciò che è conservato ed inviato sul portale MePa;
12. all'operatore economico/Impresa aggiudicataria potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi

legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

ART. 13 – OBBLIGHI IN CAPO AL FORNITORE CONTRAENTE IN MATERIA DI DATI PERSONALI

1. Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale dell'Impresa aggiudicataria espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito si impegna a sua volta ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per le finalità descritte nell'informativa, come sopra richiamata.

2. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Impresa aggiudicataria si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

3. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove l'Impresa aggiudicataria sia chiamata ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato dal Soggetto Aggiudicatore "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, l'Impresa aggiudicataria si impegna ad accettare la designazione a Responsabile del trattamento da parte del Soggetto Aggiudicatore, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dall'Impresa aggiudicataria nell'ambito dell'erogazione di quanto contrattualmente previsto. L'Impresa aggiudicataria si impegna a comunicare al Soggetto Aggiudicatore i dati inerenti al proprio Titolare del trattamento e comunicare i nominativi del personale autorizzato al trattamento dei dati personali;

4. Nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, il Soggetto Aggiudicatore diffiderà l'Impresa aggiudicataria ad adeguarsi assegnandogli un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato; in caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, il Soggetto Aggiudicatore in ragione della gravità potrà risolvere il contratto o escutere la garanzia definitiva se prevista, salvo il risarcimento del maggior danno.

5. L'Impresa aggiudicataria si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

ART. 14 - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E PATTO DI INTEGRITA' DEGLI APPALTI PUBBLICI REGIONALI

Le parti si impegnano ad osservare quanto previsto:

a) dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte, approvato con DGR n. 1-4936 del 29 aprile 2022 (consultabile al sito <https://trasparenza.regione.piemonte.it/pl/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-edella-trasparenza>), in attuazione della Legge 190/2012, per ciò che riguarda in particolare le seguenti Misure di prevenzione obbligatorie:

- Misure Trattamento del rischio - 4.1
- Codice di comportamento approvato con DGR 1-1717 del 13 Luglio 2015;

- Divieti post-employment: svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage; revolving doors);

La violazione delle disposizioni contenute nelle sopra indicate Misure da parte dell'Appaltatore comporta la revoca dell'affidamento e la risoluzione del contratto.

b) dal “Patto di Integrità degli Appalti Pubblici Regionali”, approvato con D.G.R. . n. 1-3082 del 16.04.2021, che si allega alle presenti Condizioni di Contratto.

ART. 15 - FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.

Con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Particolari di Contratto l'operatore economico dichiara di aver preso visione dell'ART. 12 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL GDPR 2016/679.

Per presa visione ed accettazione
il Legale rappresentante
Firma Digitale

Gli allegati saranno caricati sul Sistema di E-Procurement della Pubblica Amministrazione – CONSIP S.p.A.

- **DGUE ;**
- **Patto di Integrità degli Appalti Pubblici Regionali;**
- **Dichiarazione Tracciabilità dei Flussi finanziari.**